

## Brevi note sul procedimento applicativo del Trattamento Sanitario Obbligatorio e ruolo del difensore

La sentenza n. 157/2026 della Corte costituzionale completa il percorso avviato dalla medesima Corte con la sentenza n. 76/2025, che stabiliva che anche le persone affette da fragilità dovessero poter partecipare al procedimento applicativo del TSO in quanto fortemente incidente sulla loro libertà personale

Il paragrafo 12 della recente pronuncia additiva, infatti, afferma quanto segue:

*«Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d'ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.»*

### Le norme ed il procedimento

**Legge n. 833/1978 · art. 35, commi 1, 2 e 4**

#### Convalida e proroga

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida; il provvedimento deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune.

Il Giudice Tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, sentita la persona interessata e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. In caso di mancata convalida il Sindaco deve disporre la cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

[...] Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al Sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e al Giudice Tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

## **Legge n. 833/1978 · art. 34, comma 4**

### **Presupposti**

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della Unità Sanitaria Locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Legge n. 833/1978 · art. 33, commi 3, 6, 7 e 8

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. [...].

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Legge n. 833/1978 · art. 35, commi 7, 8, 10, 12 e 13

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. [...].

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. [...].

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

| Momento               | Termine                         | Soggetto                                                            | Adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attività del difensore                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvio                 | —                               | Medici ASST                                                         | Proposta motivata di un medico e convalida di un secondo medico della struttura pubblica (artt. 33, comma 3, e 34, comma 4).                                                                                                                                                      | —                                                                                            |
| Ordinanza             | ≤ 48 ore dalla convalida medica | Sindaco                                                             | Ordinanza di TSO, comunicata alla persona con l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.                                                                                                                                                                         | Se nominato dalla persona, il fiduciario va avvertito.                                       |
| Notifica              | ≤ 48 ore dal ricovero           | Messo comunale                                                      | Notifica dell'ordinanza, della proposta e della convalida al giudice tutelare del luogo.                                                                                                                                                                                          | —                                                                                            |
| Audizione e decisione | Entro le 48 ore successive      | Giudice tutelare                                                    | ① Se manca il fiduciario, designa il difensore d'ufficio dagli elenchi dell'art. 29 disp. att. c.p.p.; ② lo avverte tempestivamente; ③ sente la persona, di norma nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC); ④ emette il decreto motivato di convalida o non convalida. | Riceve l'avviso, acquisisce gli atti, parla con l'assistito e può partecipare all'audizione. |
| Dopo il decreto       | —                               | Giudice tutelare e Sindaco                                          | Notifica del decreto alla persona e al difensore. Se non convalida, il Sindaco dispone la cessazione del TSO.                                                                                                                                                                     | Riceve il decreto e, nei limiti del possibile, valuta con l'assistito i passi successivi.    |
| Oltre il 7° giorno    | —                               | Responsabil e del servizio psichiatrico, Sindaco e giudice tutelare | Proroga: proposta del responsabile del servizio psichiatrico (SPDC) → Sindaco → giudice tutelare, con gli stessi tempi e le stesse comunicazioni (art. 35, comma 4).                                                                                                              | Stesse garanzie della convalida.                                                             |
| Rimedi                | —                               | Tribunale o Sindaco                                                 | Ricorso al tribunale contro il provvedimento convalidato (art. 35, comma 8), con possibile sospensione decisa entro dieci giorni. Revoca: richiesta al Sindaco, che decide entro dieci giorni (art. 33, commi 7 e 8).                                                             | Strumenti fuori dalla convalida: la sentenza non vi estende la difesa d'ufficio.             |

| Attività |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Confermare subito alla cancelleria del giudice tutelare la ricezione dell'incarico; annotare ora e luogo dell'audizione.                                                                         |
| 2        | Procurarsi gli atti: ordinanza del Sindaco, proposta medica, convalida del secondo medico, dal fascicolo su PST o dalla cancelleria.                                                             |
| 3        | Controllare gli atti con la lista riportata di seguito.                                                                                                                                          |
| 4        | Parlare con l'assistito, che ha diritto di comunicare con chi ritiene (art. 33, comma 6), e informarlo che può nominare un fiduciario e che anche il difensore d'ufficio ha diritto al compenso. |
| 5        | Salvo diversa valutazione, partecipare all'audizione, che di norma il giudice tiene da remoto.                                                                                                   |
| 6        | Ricevuto il decreto, tenere traccia delle scadenze: la proroga oltre il 7° giorno richiede di nuovo l'intervento del difensore.                                                                  |

| Controlli | Elementi da verificare                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Proposta motivata e convalida del secondo medico.                                                                             |
| 2         | Motivazione sui tre presupposti dell'art. 34, comma 4: urgenza terapeutica, rifiuto, assenza di alternative extraospedaliere. |
| 3         | Termini: ordinanza entro 48 ore dalla convalida medica; notifica entro 48 ore dal ricovero.                                   |
| 4         | Comunicazione alla persona dell'ordinanza, con l'avviso della facoltà di nomina.                                              |
| 5         | Le omissioni delle comunicazioni fanno cessare ogni effetto (art. 35, comma 7).                                               |